

Umbriafiere S.p.A.

Capitale sociale Euro 284.742,96 interamente versato

Registro Imprese di Perugia - Codice Fiscale e Partita Iva 02270300540

Relazione sul governo societario - Ex Articolo 6, 4° comma, D.lgs. 175/2016 T.U. Società partecipate

Bilancio al 31 dicembre 2023

Premessa

Il **D.lgs. n° 175/2016**, recante il "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", e successive modifiche ed integrazioni, ha attuato la delega per il riordino della disciplina in materia di partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche contenuta nella legge n° 124/2015.

La relazione di cui al c. 4 dell'art. 6 del D.Lgs. 175/2016 rappresenta, per i soci, un nuovo strumento di governance societaria, offrendo agli stessi una panoramica sull'andamento della partecipata. In particolare la stessa permette di monitorare l'attività esercitata in relazione agli obiettivi fissati, in forza dei poteri di direttiva e di influenza esercitati, e di presidiare gli equilibri economici, finanziari e patrimoniali della società e gli interessi pubblici sottesi.

Il documento va letto e considerato in maniera integrata con la nota integrativa e la relazione sulla gestione quando predisposta.

Nel Decreto, **all'art. 6**, "Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico", **al 4° comma** si prevede che le società soggette al controllo pubblico predispongano la presente Relazione, a chiusura dell'esercizio sociale e da presentarsi contestualmente al bilancio di esercizio; il presente documento è stato predisposto, in ottemperanza alle disposizioni normative sopraccitate, in concomitanza con la redazione del bilancio d'esercizio 2023. Nello stesso articolo **6, al 2° comma**, è inoltre previsto che le stesse Società a controllo pubblico predispongano specifici "Programmi di Valutazione del Rischio di Crisi Aziendale" e ne informino l'assemblea nell'ambito di questa Relazione ex **art. 6, comma 4, DLGS 175/2016**. Sempre nello stesso articolo, **al 3° comma**, è altresì previsto che le Società valutino l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con altri strumenti al sistema se questi non fossero già presenti. Nella fattispecie, la norma al 3° comma prevede puntualmente:

- a)** regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;
- b)** un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando

tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;

c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;

d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.

Essa inoltre prevede:

Comma 4. Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio d'esercizio.

Comma 5. Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della Relazione di cui al comma 4.

Per quanto **all'articolo 6, al 2° comma**, "Programmi di Valutazione del Rischio di Crisi Aziendale", la Società ha predisposto il programma utilizzando a tal proposito i cosiddetti Strumenti utilizzati per la valutazione del rischio d'impresa. Questi sono riassumibili in una analisi di bilancio e nell'adozione dell'indicatore prospettico; tali modelli di indagine sono stati utilizzati considerando l'arco di tempo triennale e con riferimento ai singoli risultati conseguiti. Quanto sopra è relativo ai valori a consuntivo mentre per quanto invece all'analisi prospettica si rinvia al piano triennale di previsione predisposto ed inviato periodicamente ai Soci.

Il suddetto programma di valutazione del rischio si basa ad oggi sulla verifica degli anni trascorsi e sugli anni a venire 2023 e 2024. Per ogni ulteriore considerazione si rimanda al documento allegato "Programmi di Valutazione del Rischio di Crisi Aziendale". Questa disposizione è collegata con quella prevista nell'articolo 14 del medesimo D.Lgs. 175/2016, il quale prevede che, qualora affiorino nel programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, uno o molteplici indicatori di una potenziale crisi aziendale, l'organo di vertice della società a controllo pubblico deve adottare, senza nessun indugio, i provvedimenti che si rendono necessari per arrestare l'aggravamento della crisi, per circoscriverne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento.

L'attenta gestione aziendale e il ricorso di aiuti di Stato riservati al settore fieristico da normative nazionali nel periodo di emergenza sanitaria hanno permesso di attenuare la tensione finanziaria legata all'emergenza sanitaria e alla riduzione delle attività.

Umbriafiore S.p.A., nel corso dell'anno 2023, non ha beneficiato di contributi pubblici nè di altri interventi che abbiano dato origine a componenti positivi di reddito.

In tema di continuità aziendale si rimanda altresì al contenuto della nota integrativa al bilancio 2023.

La Società non ha imprese controllate o collegate.

Per quanto **all'articolo 6, al 3° comma**, l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con altri (previsti allo stesso comma con le lettere a), b), c), d), si vedano gli stessi in modo specifico.

Per quanto al punto a), “regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale”; si fa presente che Umbriafiore S.p.A., nello svolgimento delle proprie attività commerciali di organizzazione di manifestazioni fieristiche, eventi e di erogazione dei relativi servizi, di gestione delle aree e delle strutture a ciò dedicate, sviluppa un insieme di relazioni adottando responsabilmente regole di comportamento tese a generare valore per l'azienda e per il contesto sociale ed economico di riferimento. Il Codice etico, adottato formalmente dal C.d.A., ha altresì lo scopo di introdurre e rendere vincolanti i principi e le regole di condotta rilevanti ai fini della ragionevole prevenzione dei reati indicati nel Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e ai fini della trasparenza, come indicato nel Decreto Legislativo n. 33/2013 e nel Decreto Legge n. 90/2014. Infine è stato adottato un procedimento interno per gli acquisti e forniture deliberato dal C.d.A.. Umbriafiore S.p.A. non ha nell'oggetto sociale attività dalle quali possano scaturire problematiche di proprietà industriale o intellettuale; comunque nel Regolamento Tecnico di Quartiere diffuso tramite internet e applicato alle manifestazioni proprie e dei Terzi Organizzatori è inserita una normativa per la salvaguardia della proprietà industriale e intellettuale, a tutela delle aziende partecipanti in qualità di espositori.

Per quanto **al punto b)**, “un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione”; si fa presente che, date le ridotte dimensioni aziendali (media del fatturato e 4 dipendenti a tempo indeterminato), non si è ritenuto economicamente efficace strutturare anche un ufficio di controllo interno, in quanto gli strumenti di governo oggi esistenti nella Società consentono di adottare tutte le misure di monitoraggio utili a un corretto accertamento dei fatti aziendali. Si rammenta infatti che la Società è dotata di un collegio sindacale deputato al controllo di legittimità di cui all'art. 2403 c.c. e si prevede la nomina di un revisore legale deputato al controllo legale dei conti ex art. 2409-bis c.c. ed il tutto in ossequio alle previsioni di legge.

Gli strumenti di governo ad oggi esistenti sono:

Organo amministrativo nella figura di un C.d.A. (di tre membri);

Collegio Sindacale (di tre membri) che esercita il controllo di legittimità dell'amministrazione.

Per quanto **al punto c)**, “codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della

società”; si fa presente che Umbriafiore S.p.A. svolge pura attività commerciale e non un pubblico servizio e ha adottato un Modello Organizzativo che disciplina i comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società riportante anche un proprio Codice Etico.

Per quanto **al punto d)**, “programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea”; si fa presente che sono stati adottati il Modello Organizzativo e il Codice Etico sopra riportati.

In conclusione per quanto **all'art 6, Comma 5**” Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della Relazione di cui al comma 4.”, la Società, tenendo conto delle Osservazioni citate per ognuno degli strumenti di Governo aggiuntivi indicati, ritiene di non dover adottare/integrare in questa fase alcuno degli strumenti suggeriti stante le sue dimensioni, il suo fatturato ridotto, il suo organigramma attuale e la presenza dell'organo di controllo - Collegio Sindacale con compiti assegnati dalla normativa vigente.

Bastia Umbra, 29 marzo 2024

Il Presidente del C.d.A.

Stefano Ansideri

